

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|--|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-2416 del 06/05/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SPILAMBERTO (MO), via PANARO n. 2/B, richiesta dalla ditta S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA per l'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 116/2025 Prat. Sinadoc n. 32642/2025 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2548 del 06/05/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena |
| Responsabile adottante | ANNA MARIA MANZIERI |

Questo giorno sei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SPILAMBERTO (MO), via PANARO n. 2/B, richiesta dalla ditta S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA per l'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 116/2025

Prat. Sinadoc n. 32642/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4743 del 24/09/2021 con scadenza al 27/09/2036;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Spilamberto in data 10/10/2025 (protocollo SUAP n. 20306 e n. 20308) integrata con prot. 120475 del 14/10/2025 e acquisita da ARPAE con prot. n. 181710 del 14/10/2025 dalla ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA** (P.IVA. 03195610369), con sede legale via Panaro n. 2/B, Spilamberto (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate svolta presso lo stabilimento ubicato in **via PANARO n. 2/B** Comune di **SPILAMBERTO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell’Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 188468 del 23/10/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l’acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Gestore del SII;
- sono pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 192825 del 30/10/2025;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa è stata richiesta con protocollo Arpae n. 199940 del 11/11/2025, tramite SUAP per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con protocollo Arpae n. 224510 del 17/12/2025 è stata concessa proroga alla presentazione delle integrazioni, come richiesto dalla ditta con protocollo acquisito agli atti di Arpae n. 214227 del 03/12/2025:
- la documentazione integrativa è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 23906 del 06/02/2026;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 56620 del 27/03/2026;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è

conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 204612 del 18/11/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Spilamberto, protocollo n. 194040 del 31/10/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Spilamberto HERAacquamodena SRL, protocollo n. 2581 del 09/04/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 64322 del 09/04/2026;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2021-4743 del 24/09/2021 emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento di **via PANARO n. 2/B** in Comune di **SPILAMBERTO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA** (P.IVA. 03195610369), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

| Settore ambientale interessato | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003 | Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida |
|--------------------------------|---|---|
| TUTELA DELLE ACQUE | A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125) | Comune di Spilamberto |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA | C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006 | Arpae |

| Settore ambientale interessato | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003 | Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida |
|--------------------------------|--|---|
| IMPATTO ACUSTICO | E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011 | Comune di Spilamberto |

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Spilamberto (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e/o il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2021-4743 del 24/09/2021 con **validità fino al 27/09/2036**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge

06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 32642/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SPILAMBERTO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PANARO n. 2/B a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate.

L'attività lavorativa è articolata all'interno di uno stabilimento costituito da due capannoni comunicanti tra loro definiti FABBRICATO A e FABBRICATO B (si veda allegato planimetrico allegato all'istanza). Le macchine utilizzate nell'attività principale produttiva non necessitano più di utilizzo di acqua nel processo produttivo (più del 90% dell'intera produzione) in quanto vengono prodotte ed infine collaudate senza che si renda necessario il loro riempimento/lavaggio con acqua come invece avveniva fino al 2021 con la precedente tecnologia di produzione. Il restante 10% dell'acqua utilizzata nel processo produttivo è impiegato per il test delle apparecchiature dove viene riempito il solo serbatoio avente capacità massima di 2 L. L'acqua viene riutilizzata nei diversi dispositivi e a fine giornata quando il volume si è ridotto a poco più di 1 L l'acqua viene scaricata nel lavandino. L'acqua utilizzata non viene a contatto con alcuna parte inquinata o inquinabile della macchina dato che viene inserita nel contenitore che dovrà ospitare la bevanda. Tali lavorazioni non sono continuative ma si concentrano per lo più nei mesi autunnali/invernali e la produzione non è giornaliera.

L'approvvigionamento idrico avviene sia tramite acquedotto per l'utilizzo nei servizi igienici, spogliatoi, locali di ristoro e lavandini in linea, sia tramite pozzo per gli usi irrigui.

Le attività lavorative che richiedono l'utilizzo di acqua sono:

presso FABBRICATO A:

- Linea di assemblaggio e montaggio Linea A dove vengono svolte prove di funzionamento delle singole parti dei distributori; ogni macchina utilizza 2 L di acqua e le operazioni di collaudo vengono effettuate su 0,5 macchine/giorno generando uno scarico di volume annuo pari a 200 L.
- Area Uffici e servizi: vengono svolte attività impiegate e sono presenti locali di servizio; al piano terra sono presenti spogliatoi e servizi igienici da cui si originano scarichi domestici.
- Attività di saldobrasatura richiedente idrogeno prodotto tramite un impianto di idrogenizzazione che necessita di acqua osmotizzata. A fronte di un prelievo di acqua annuo pari a 16200 L si genera uno scarico di refluo di scarto di 13800 L/anno.

Presso FABBRICATO B:

- Linea di assemblaggio e montaggio Linea B dove vengono svolte prove di funzionamento delle singole parti dei distributori con allacciamento a corrente elettrica; le operazioni di collaudo sono analoghe a quelle effettuate nella Linea A a parte quelle svolte su macchine dotate di sistema riscaldante dove le prove si ripetono ricircolando la stessa acqua fino a fine giornata. Trattasi di operazioni di collaudo aventi una frequenza di 35 macchine/giorno che generano uno scarico di 3/4 L/giorno ed un volume annuo di 960 L.
- Area Uffici e servizi: vengono svolte attività impiegate, sono presenti spogliatoi e servizi igienici da cui si originano scarichi domestici.

All'interno dei capannoni Attività produttiva A ed Attività produttiva B sono rispettivamente presenti un ufficio qualità ed un ufficio laboratorio dove possono essere saltuariamente svolte prove di funzionamento delle

macchine utilizzando liquidi contenenti soluzioni zuccherine alimentari. Al termine delle prove i liquidi utilizzati non vengono scaricati in fognatura bensì raccolti e gestiti come rifiuti.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, docce e refettorio vengono convogliate nella fognatura per acque nere del comparto di Via Panaro nel punto di scarico N1. Tali acque sono classificate acque reflue domestiche, devono essere preventivamente trattate da fossa biologica e sono sempre ammesse ai sensi del D.Lgs 152/06;

- le acque reflue in arrivo dal comparto produttivo vengono generate dalle fasi di collaudo della LINEA A, della LINEA B e dallo scarico dell'impianto ad osmosi utilizzato per la depurazione dell'acqua che alimenta l'impianto di idrogenizzazione. Le acque reflue generate dai processi di collaudo delle LINEE A e B e dallo scarico dell'impianto ad osmosi vengono convogliate nella fognatura per acque nere dello stabilimento e successivamente scaricate nel punto di scarico N1 della fognatura per acque nere del comparto. Tali acque devono essere preventivamente trattate da fossa biologica e sono classificate ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 1053/03 e del Regolamento ATO4 del Servizio Idrico Integrato come acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

- le acque dei pluviali raccolte dal coperto e provenienti dai piazzali sono convogliate e scaricate in parte verso il Canale Diamante, punto di scarico B2, ed in parte nel punto di scarico B1 nella fognatura per acque bianche del comparto di Via Panaro senza alcun impianto di trattamento. Le acque meteoriche ricadenti sull'area adibita unicamente alla viabilità e sosta dei mezzi è esclusa dalle disposizioni della D.G.R. 286/05 e D.G.R. 1860/06 in merito alle acque reflue di dilavamento e a quelle di prima pioggia in quanto non potenzialmente inquinate.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4743 del 24/09/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 06/02/2026 e il 27/03/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Spilamberto HERAacquamodena SRL, protocollo n. 2581 del 09/04/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 64322 del 09/04/2026;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA**, per lo stabilimento localizzato in **via PANARO n. 2/B**, comune di **SPILAMBERTO (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura** derivanti dall'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 1 della DGR 1053/03 prima di ogni trattamento depurativo; per i restanti

parametri valgono i valori limite previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 per le emissioni in acque superficiali.

2. Devono essere presentate annualmente le analisi ed i quantitativi dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione all'indirizzo PEC: heracquamodena@pec.gruppohera.it. Qualora gli esiti dei certificati analitici e/o le quantità scaricate dessero evidenza del mancato rispetto dei limiti dovrà essere rivista la classificazione.
3. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
4. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Spilamberto e ad HERAcquaModena S.r.l. Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 56620 del 27/03/2026, "Planimetria_scarichi_SPM_Drink_Systems_Rev.1_10_03_26-signed")

Pratica Sinadoc 32642/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PANARO n. 2/B a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare è prevista l'installazione di n.5 nuove postazioni di saldobrasatura, con relativa nuova emissione E6 e di una postazione di caricamento propano nelle macchine refrigeranti con nuova emissione E7 dedicata all'allontanamento di eventuali fughe di gas propano.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1, E2, E3, E4, E5A, E5B**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E6, E7**

e il seguente consumo di materie prime:

| | | |
|--|-------|---------|
| - Propano | 1.600 | kg/anno |
| - Dunapol c 030 hv poliolo | 350 | kg/anno |
| - Dunapol a 310 isocianato | 300 | kg/anno |
| - Bobine e barrette di saldatura in rame | 385 | kg/anno |
| - Brazetec (prodotto per saldobrasatura) | 1 | kg/anno |

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4743 del 24/09/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 30/10/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 204612 del 18/11/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

| Emiss. n° | Provenienza | Portata Nmc/h | Altezza m | Durata ore/di | Inquinanti | Limiti mg/Nmc | Impianto di abbattimento | Autocontrolli |
|--------------------------|--|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| E1 | Saldobrasatura (1 banco aspirante+ 3 postazioni manuali) | 4.500 | 10 | 8 | Polveri totali | 10 | - | Annuali (Portata, Polveri, COV come C-org tot) |
| | | | | | Ossidi di Azoto (NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio CO | 10 | | |
| | | | | | COV come C-org tot | 100 | | |
| E2 | Saldobrasatura (2 banchi aspiranti) | 4.000 | 10 | 8 | Polveri totali | 10 | - | Annuali (Portata, Polveri, COV come C-org tot) |
| | | | | | Ossidi di Azoto (NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio CO | 10 | | |
| | | | | | COV come C-org tot | 100 | | |
| E3 | Saldobrasatura (1 isola robotizzata) | 4.000 | 10 | 8 | Polveri totali | 10 | - | Annuali (Portata, Polveri, COV come C-org tot) |
| | | | | | Ossidi di Azoto (NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio CO | 10 | | |
| | | | | | COV come C-org tot | 100 | | |
| E4 | Sfiato sicurezza fuoriuscite accidentali propano | Emissione di emergenza (art.272, comma 5 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
| E5 | E5A Schiumatura (2 postazioni) a funzionamento alternato con E5B | 5.600 | 10 | 8 | SOV | 200 | - | Annuali (Portata, SOV singoli composti e isocianati) |
| | | | | | <i>di cui isocianati</i> | 5 | | |
| | E5B Saldobrasatura (1 postazione) funzionamento alternato con E5A | | | | Polveri totali | 10 | - | Annuali (Portata, Polveri, COV come C-org tot) |
| | | | | | Ossidi di Azoto (NO ₂) | 5 | | |
| Monossido di carbonio CO | 10 | | | | | | | |
| COV come C-org tot | 100 | | | | | | | |

| Emiss. n° | Provenienza | Portata Nmc/h | Altezza m | Durata ore/di | Inquinanti | Limiti mg/Nmc | Impianto di abbattimento | Autocontrolli |
|-----------|------------------------|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| E6 | Saldobrasatura | 5.600 | 10 | 8 | Polveri totali | 10 | - | Annuali (Portata, Polveri, COV come C-org tot) |
| | | | | | Ossidi di Azoto (NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio CO | 10 | | |
| | | | | | COV come C-org tot | 100 | | |
| E7 | Sfiato propano linea B | Emissione di emergenza (art.272, comma 5 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.) | | | | | | |

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E6 (Portata, Polveri, COV come C-org tot)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta

comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Diametro (m) | N. punti di prelievo | Lato minore (m) | N. punti di prelievo |
| Fino a 1m | 1 punto | Fino a 0,5 m | 1 punto, al centro del lato |
| Da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m | 2 punti al centro di segmenti uguali |
| Superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti in cui è suddiviso il lato |

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

9. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|---------------------|---|
| Quota > 5 m e ≤15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti

a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

11. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |

| | |
|--|--|
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Monossido di Carbonio (CO) | UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.) |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013(*) |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti) | UNI CEN/TS 13649:2015 (*) |
| Isocianati | US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**); |
| <p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p> | |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 181710 del 14/10/2025, "Planimetria_emissioni_Drink_Systems_SpA-signed")

Pratica Sinadoc 32642/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Spilamberto**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **S.P.M. DRINK SYSTEMS SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PANARO n. 2/B a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di progettazione e produzione di macchine per l'erogazione di gelati, bevande calde, fredde e ghiacciate.

La ditta intende installare alcuni nuovi macchinari e in particolare:

- 2 pompe di calore "idema IV8PRO" composta da 2 macchinari per raffrescamento e riscaldamento zona uffici posti in esterno a nord e sud del capannone;
- 2 pompe di calore "ACQUA PLUS" per raffrescamento e riscaldamento zona capannone posti in esterno a nord e sud del capannone;
- una nuova emissione derivata dall'aspirazione assemblaggio macchine posta sul tetto dal lato dell'attività produttiva "B".

Il tecnico competente in acustica ha effettuato misure dell'attuale rumorosità in tutti i lati del perimetro e tramite calcoli ha sommato i relativi apporti acustici nei punti di misura.

Tenuto conto di quanto sopra richiamato, considerato inoltre che:

- l'attività in esame è collocata in un'area acustica di classe V (aree prevalentemente industriali), che prevede limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA diurni (06,00/22,00) e 60 dBA notturni (22,00/06,00);
- le attività sono svolte esclusivamente nel periodo di riferimento diurno;
- il recettore sensibile individuato trattasi di unità abitativa posta oltre 150 m dallo stabilimento. Data la distanza dagli insediamenti circostanti il rumore immesso dall'azienda risulta ininfluenza e pertanto non si ritengono presenti recettori sensibili.

Dai calcoli effettuati si è riscontrato che le nuove installazioni rispetteranno i limiti di zona.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4743 del 24/09/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Spilamberto, protocollo n. 194040 del 31/10/2025; in cui si evidenzia che si condivide quanto dichiarato dal tecnico competente ovvero che data la distanza dagli insediamenti circostanti il rumore immesso dall'azienda risulta ininfluenza e pertanto a parere dello scrivente non si ritengono presenti recettori sensibili.

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.